

R.G.E. n. 47/2021



TRIBUNALE DI TRIESTE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione

Presa visione dell'istanza di fissazione d'udienza in prosecuzione dopo lo scadenza del termine del 5.1.2024, tempestivamente presentata il 3.1.2024 dal [REDACTED], creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, in data 23.10.2023;

rammentato che "Nell'ipotesi di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c., la parte interessata alla riassunzione del processo è tenuta soltanto al deposito, nel termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, della relativa istanza, mentre il decreto di fissazione dell'udienza deve essere comunicato a cura della cancelleria" (Cass. Sez. 3, n. 6015 del 09/03/2017 - Rv. 643402 - 01);

ritenuto peraltro superflua la fissazione di un'apposita udienza di comparizione delle parti, in quanto nella specie è escluso che possa operare la previsione dell'art. 631 c.p.c. (mancata comparizione all'udienza); invero il processo, quando fu sospeso per volontà delle parti, versava già in una fase rispetto alla quale non aveva - più - alcuna rilevanza il principio dell'impulso di parte, essendo già stata effettuata, giusta ordinanza emessa all'udienza del 1.12.2021, la nomina, in persona dell'avv. Francesco Pellegrini, del professionista delegato al compimento delle autorizzate operazioni di vendita;

visto l'art. 624-bis , 2° comma, c.p.c.,

P,Q,M.



- 1) dispone che l'avv. Francesco Pellegrini riprenda senza indugio le operazioni di vendita a lui delegate in base all'ordinanza pronunciata all'udienza del 1.12.2021;
- 2) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e all'avv. Francesco Pellegrini, professionista delegato.

Trieste, 08/01/2024

Il Giudice

dott. Francesco Saverio Moscato